

Dal Tar Toscana stop ai gestori dei servizi che hanno applicato il prelievo del 7%

Bolletta dell'acqua più leggera

Ko la remunerazione del capitale investito nel servizio

DI DARIO FERRARA

Bolletta dell'acqua più leggera dopo il referendum. Stop alla remunerazione del capitale investito nel servizio grazie ai soldi dell'utente. Grazie all'abrogazione del parametro dell'adeguatezza anche se non indicato nel quesito della consultazione popolare. L'effetto? L'addio alla cosiddetta «voce del 7%». È quanto emerge dalla sentenza 436/13, pubblicata dalla prima sezione del Tar Toscana.

Acqua dunque più leggera, almeno nella bolletta a carico dell'utente, dopo il referendum del 12 e 13 giugno 2011. La voce della remunerazione del capitale investito non può essere ricompresa nella regolamentazione tariffaria generale dell'erogazione del servizio. E ciò anche se il parametro della «adeguatezza» di cui al decreto del primo agosto 1996 del ministero per i lavori pubblici non era espressamente indicato nel quesito della consultazione popolare. Stop, dunque, all'Ato e al gestore del servizio che hanno continuato ad applicare la percentuale riconosciuta nella misura del 7% dal metodo normalizzato approvato con il decreto ministeriale.

Il Tar ha accolto il ricorso del forum locale dei Movimenti per l'acqua. I giudici toscani si allineano al parere del Consiglio di stato. Il referendum del 2011 ha abrogato l'articolo 154, comma 1, del dlgs 152/06, che tra i criteri di determinazione

della tariffa del servizio idrico integrato ricomprende quello (abrogato) della remunerazione del capitale investito. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 154 non è stato emanato e ha quindi continuato ad avere applicazione, per via della norma transitoria di cui all'articolo 170 del dlgs 152/06, il decreto ministeriale primo agosto 1996: quest'ultimo costituisce attuazione della normativa all'epoca vigente (articolo 13 della legge 36/1994) e prevede come una delle componenti della tariffa di riferimento la remunerazione del capitale investito. Secondo Palazzo Spada l'abrogazione incide anche sul riferimento che allo stesso

parametro era espresso nel decreto ministeriale primo agosto 1996: il referendum abrogativo, infatti, assume una valenza espansiva rispetto alle disposizioni normative che, pur non essendo espressamente coinvolte dal quesito oggetto della consultazione popolare, sono incompatibili con la volontà manifestata dagli elettori. E dunque i giudici amministrativi toscani impongono lo stop all'ambito territoriale ottimale e al gestore del servizio laddove i provvedimenti non si sono adeguati all'esito del voto popolare per le tariffe del triennio 2011-2013.

—©Riproduzione riservata—

